

Prima fase sperimentale nel 2017 per la sola nuova Sabatini. Poi, sistema a regime nel 2018

Fondo di garanzia su due binari

Nuovo modello di rating e finanziamenti a rischio tripartito

DI CINZIA DE STEFANIS

Via libera dal ministero dell'economia alla riforma del fondo di garanzia Pmi. Con un doppio step di attuazione della stessa: una fase sperimentale nell'anno 2017 (il decreto potrebbe essere emanato a partire dal 1 marzo) limitata alle nuove operazioni della «nuova Sabatini» per il finanziamento dell'acquisto di beni strumentali e un'estensione dell'intera operatività del fondo di garanzia a tutte le pmi nell'anno 2018. Questo è quanto risulta ad *ItaliaOggi* in merito al decreto interministeriale (Mise e Mef) sul nuovo modello di rating per l'accesso delle imprese al fondo di garanzia nazionale. Il fondo Pmi garantirà le operazioni di importo minore e cioè fino a 120 mila euro. Entrano infatti per la prima volta nel panorama degli interventi garantiti dal fondo Pmi le cd. «operazioni finanziarie a rischio tripartito» (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal consiglio di gestione). In tali operazioni, il rischio sarà paritariamente ripartito tra il fondo Pmi, il soggetto finanziatore e il soggetto garante. Su

Le novità della riforma fondo di garanzia Pmi

- 1) Per l'accesso al fondo per le operazioni di importo minore – fino a 120.000 euro – viene introdotta una nuova modalità di intervento, le c.d. operazioni finanziarie a rischio tripartito (richiedibili dai soggetti garanti preventivamente autorizzati dal consiglio di gestione). Per le operazioni a rischio tripartito:
 - il soggetto garante copre il 67% del rischio del soggetto finanziatore;
 - la riassicurazione del fondo copre il 50% dell'importo garantito del soggetto garante;
 - la controgaranzia del fondo copre il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore, quindi l'intermediario finanziatore pondera zero i 2/3 del finanziamento.
- 2) Attrazione delle risorse regionali per il cofinanziamento degli interventi, in un'ottica di efficace integrazione e reale addizionalità. Due le modalità di intervento da finanziare con le risorse regionali:
 - aumento delle aliquote di copertura fino all'80% per la garanzia diretta. A discrezione della regione possono essere individuate fasce di rating sulle quale intervenire attraverso l'integrazione delle quote di copertura del fondo fino a concorrenza del massimo consentito (80%);
 - aumento dall'80 al 90% della riassicurazione per i confidi e/o fondi regionali.

tali operazioni la valutazione delle imprese sarà interamente delegata dal fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti. Per le operazioni a rischio tripartito: il soggetto garante coprirà il 67% del rischio del soggetto finanziatore, la riassicurazione del fondo coprirà il 50% dell'importo garantito del soggetto garante e la con-

trogaranzia del fondo coprirà il 100% dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

DIFFERENZA TRA RIASSICURAZIONE E CONTROGARANZIA. Con la riforma, nell'ambito degli interventi a favore dei soggetti garanti, verrà anche regolamentata la differenza tra:

- controgaranzia (in sen-

so proprio), ossia la garanzia concessa dal fondo ai soggetti garanti, attivabile dai soggetti finanziatori in caso di doppio default (dell'impresa beneficiaria e del soggetto garante); tale tipo di garanzia consente al soggetto finanziatore di «ponderare zero» la quota di finanziamento garantita dal fondo. Nel caso in cui la percentuale

di controgaranzia raggiunga il 100% della garanzia prestata dal confidi quest'ultima, ai fini della mitigazione del rischio di credito, sarebbe equiparata alla garanzia diretta del fondo;

- riassicurazione, che dà luogo al reintegro da parte del fondo, nei limiti della misura di copertura, di quanto già liquidato dai soggetti garanti ai soggetti finanziatori. Tale tipo di intervento non genera traslazione di «ponderazione zero» il quanto il pagamento del fondo si attiva nel caso del solo default dell'impresa beneficiaria.

A differenza dell'impostazione attuale, nella quale le aliquote di intervento sono individuate, rispettivamente, sull'operazione finanziaria per la garanzia diretta e sulla garanzia del confidi nella controgaranzia, nello schema di riforma, per enfatizzare la neutralità dell'azione, le tabelle delle aliquote per la riassicurazione sono espresse in percentuale sull'importo dell'operazione finanziaria, rappresentando la quota di rischio sull'intero finanziamento coperta dal fondo.